

Le condizioni, tra luci e ombre, dello sconto fiscale concesso alle imprese che si ricapitalizzano

Aumenti di capitale, bonus ridotti

Agevolabili le operazioni compiute entro il 5 febbraio 2010

Le regole di base	
Fonte normativa	Comma 3-ter dell'articolo 5 del dl n.78/2009
<i>Periodo temporale dell'agevolazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aumenti di capitale «perfezionati» dal 5 agosto 2009 fino al 5 febbraio 2010
<i>Soggetti interessati</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Società di persone; • Società di capitali
<i>Soggetti esclusi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Imprenditori individuali; • Associazioni; • Professionisti; • Imprese familiari e aziende coniugali
<i>Tipologia dell'operazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aumenti di capitale eseguiti da soci persone fisiche mediante conferimenti in denaro o in natura fino al limite di euro 500.000
<i>Sconto fiscale concesso</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Esclusione da imposizione fiscale di un importo pari al 3% su base annua dell'aumento di capitale
<i>Durata dello sconto fiscale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Periodo d'imposta nel quale si perfeziona l'aumento di capitale e nei quattro successivi

Pagine a cura
DI ANDREA BONGI

Il fisco tende una mano alle piccole e medie imprese che si ricapitalizzano. Grazie alla disposizione prevista nel comma 3-ter dell'articolo 5 del dl n. 78/09 gli aumenti di capitale effettuati da soci persone fisiche in società di persone o di capitali potranno, infatti, beneficiare di uno sconto fiscale pari al 3% dell'importo dell'aumento stesso. L'agevolazione fiscale in parola avrà effetto sia per il reddito dell'esercizio nel corso del quale l'aumento di capitale è stato deliberato, sia nei quattro periodi d'imposta successivi. L'importo massimo dell'aumento di capitale sul quale potrà essere calcolato il suddetto sconto è pari a 500 mila euro.

La disposizione in commento, introdotta con il famoso maxi-emendamento alla manovra d'estate, è già pienamente operativa grazie alla conversione in legge del decreto avvenuta il 5 agosto scorso attraverso la legge n. 102/09.

Si tratta di una disposizione indubbiamente innovativa, ma anche estremamente sintetica e che, come tale, lascia spazio a

diverse possibili interpretazioni circa la reale portata di alcuni suoi aspetti.

Lo spazio operativo concesso dalla disposizione è tuttavia piuttosto ristretto perché le operazioni di aumento di capitale agevolabili dovranno essere portate a compimento entro il 5 febbraio 2010, ovvero, per usare l'espressione contenuta nella norma «entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione». In attesa dunque delle necessarie prese di posizione da parte dell'Agenzia delle entrate sulle questioni più delicate e controverse del provvedimento è opportuno vedere, in sintesi, i principali contenuti della nuova disposizione che si pone quale ambiziosa finalità quella di contribuire alla crescita patrimoniale delle pmi italiane.

Periodo temporale dell'agevolazione. Come abbiamo già rimarcato la norma considera agevolabili solo gli aumenti di capitale perfezionati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 78/09. La data ultima entro la quale dette operazioni dovranno essere compiute coincide pertanto con il 5 febbraio 2010.

L'utilizzo nella norma dell'espressione «perfezionati» la-

scia intendere che per poter rientrare nell'agevolazione l'operazione di aumento del capitale della società deve essere formalmente deliberata attraverso apposita delibera notarile entro la suddetta data. La data di perfezionamento dell'operazione rileva anche per determinare l'effetto dell'agevolazione. Se infatti l'aumento di capitale si perfeziona entro il termine del periodo d'imposta 2009, lo sconto fiscale del 3% potrà essere utilizzato già in sede di com-

